



Confederazione Associazioni  
Diplomati Isef & Laureati Scienze Motorie

---

## **COMUNICATO CAPDI & LSM n° 13 DEL 22 LUGLIO 2008 CM 19 E SOSPENSIVA AL TAR DEL LAZIO**

**CARISSIMI COLLEGHI**

**NELLE MOTIVAZIONI DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE PER  
L'ANNULLAMENTO DELLA CM 19/08 : (SCHEMA DI DECRETO  
INTERMINISTERIALE RELATIVO ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL  
PERSONALE DOCENTE.....) DEL TAR DEL LAZIO, VENGONO RIBADITE LE  
RAGIONI DA NOI TUTTI SOSTENUTE :**

**OMISSIS.....Considerato che sussiste il fumus boni iuris in quanto:**

- a) l'art. 1, comma 605, della L. 296/2006 prevede che la revisione dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi avvenga “nel rispetto della normativa vigente”;**
- b) è tuttora vigente l'art. 1, comma 76, della L. n. 669/1996, il quale affida agli organi competenti di ciascun istituto di istruzione secondaria superiore la scelta di passare dall'insegnamento dell'educazione fisica per squadre maschili e femminili a quello per classi intere;**
- c) che il sistema adottato dall'Amministrazione con gli atti impugnati in questa sede non è conforme né alla previsione richiamata al punto b), né alla conseguente disposizione di cui all'art. 32 del D.M. n. 331/98, in quanto:  
– detto sistema comporta una generalizzata opzione in via generale per il criterio “a classi intere”, salva la deliberazione contraria del singolo istituto, con ciò invertendosi il meccanismo sancito dal menzionato art. 1, comma 76, della L. n. 669/1996;**



Confederazione Associazioni  
Diplomati Isef & Laureati Scienze Motorie

---

-la possibilità di deliberazione contraria del singolo istituto viene subordinata al mancato incremento di ore o di cattedre;

d) le successive previsioni normative di rango primario attinenti alla materia del contenimento della spesa non appaiono idonee a superare la precedente previsione dell'art. 1, comma 76, della L. 669/96 (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali);

Considerato altresì che sussiste il periculum in mora, in quanto gli atti impugnati sono già in fase di attuazione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie l'istanza incidentale di sospensione....OMISSIS

**ORA ATTENDIAMO LA FISSAZIONE DA PARTE DEL TAR DELL'UDIENZA DI MERITO.**

**RICORDIAMO AI COLLEGHI CHE HANNO PERSO LA TITOLARITA' E RISCHIANO IL TRASFERIMENTO CHE LA STRADA PIU' CELERE PER IL RICONOSCIMENTO DEI LORO DIRITTI, A MAGGIOR RAGIONE, OGGI DOPO LA SOSPENSIVA DEL TAR, E' IL RICORSO EX ART. 700 CPC AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL LUOGO OVE PRESTANO SERVIZIO.**

**IL PRESIDENTE CAPDI & LSM  
VENEZIA 18 LUGLIO 2008**

**MESTRE-**

**FLAVIO CUCCO**

**[newscapdi@libero.it](mailto:newscapdi@libero.it)**